



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 24/02/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLO CITTERIO

Dott. ANDREA TRONCI

Dott. MASSIMO RICCIARELLI

Dott. EMILIA ANNA GIORDANO

Dott. ALESSANDRA BASSI

- Presidente -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

N. 267

REGISTRO GENERALE
N.3131/2016

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

COZZOLINO FRANCESCO N. IL 16/05/1966

avverso l'ordinanza n.5840/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI del 09/12/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere
Dott. ANDREA TRONCI;

sentite le conclusioni del PG Dott. PAOLO CANEVELLI, che ha chiesto il il
rigetto del ricorso, ovvero la sua rimessione alle Sezioni Unite;

Uditi i difensori Avv. GIUSEPPE SICILIANO ed ANTONIO TOMEO, che hanno
concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il 09.12.2015, il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in riforma del provvedimento emesso il 16.10.2015 dalla Corte distrettuale, premesso:

- che Francesco COZZOLINO, già sottoposto a custodia cautelare in carcere in forza delle ordinanze emesse a suo carico dal locale g.i.p. l'11 giugno ed il 10 dicembre 2012, il 17.12.2013 era stato condannato, all'esito dell'unitario processo scaturito dalle due summenzionate ordinanze e celebrato con le forme del rito abbreviato, alla pena di anni dieci di reclusione, per violazione dell'art. 416 *bis* cod. pen. ed altro;
- che il 18.05.2015 era stata emessa la sentenza di secondo grado, con cui era stata confermata la condanna per il più grave reato associativo e per parte dei reati satellite;
- che, giusta l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, tenuto conto della data di deposito della sentenza di primo grado, avvenuto il 07.02.2014 e perciò anticipatamente rispetto al termine di giorni 70 indicato all'atto della pronuncia del dispositivo, doveva ritenersi decorso il termine massimo di fase della custodia cautelare in carcere, nella fattispecie pari ad anni uno, pur doverosamente conteggiando i periodi di sospensione maturati nel corso della celebrazione del processo innanzi alla Corte d'appello, per complessivi 84 giorni;

tutto ciò premesso, dichiarava l'inefficacia della misura ancora in essere a carico del COZZOLINO, di cui, per l'effetto, disponeva l'immediata rimessione in libertà.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il p.m. in sede, il quale denuncia la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di Napoli per essersi discostato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, costante nell'affermare l'irrilevanza dell'eventuale deposito anticipato della sentenza ai fini della decorrenza del termine di fase, se si fa eccezione di un *obiter dictum* contenuto nella sentenza n. 27361 del 13.07.2011 delle Sezioni Unite (ric. EZ ZYANE), nell'occasione chiamate a pronunciarsi sulla diversa problematica attinente alla necessità o meno del rispetto del principio del contraddittorio ai fini della declaratoria di sospensione dei termini della custodia cautelare durante il periodo stabilito ai sensi dell'art. 544



co. 3 cod. proc. pen. per la redazione della motivazione connotata da peculiare complessità; giurisprudenza – prosegue il ricorrente – da ultimo e significativamente ribadita con sentenza n. 22584 del 24.03.2015 della Sezione 1 (Rv. 263786), con cui sono state ribadite le argomentazioni, di carattere letterale e sistematico, che depongono per l'anzidetto orientamento.

3. Con memoria depositata il 09.02.2016, il difensore del COZZOLINO ha riaffermato la correttezza dell'esegesi seguita dal Tribunale di Napoli, concludendo per il rigetto del ricorso, ovvero per la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione che la presente vicenda pone è se, disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare in correlazione con il termine fissato per la redazione della motivazione della sentenza, ex artt. 304 co. 1 *lett. c)* e 544 co. 2 e 3 cod. proc. pen., la ripresa della decorrenza del termine di fase, ove la sentenza sia stata depositata anticipatamente rispetto alla scadenza prefissata, abbia luogo a partire da detto concreto momento, ovvero debba comunque aversi riguardo alla formale scadenza del più ampio periodo di sospensione di cui sopra.

2. In proposito la giurisprudenza di questa Corte non è univoca.

2.1 Secondo un primo indirizzo interpretativo, a lungo univocamente seguito, la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta per il periodo di cui all'art. 544 co. 3 cod. proc. pen., indicato come necessario per la stesura della motivazione particolarmente complessa, viene meno solo con il decorso del periodo risultante dal dispositivo, di talché è solo da tale momento che i termini custodiali di fase riprendono a decorrere, senza che abbia alcuna incidenza il fatto che il deposito della motivazione sia in concreto avvenuto in un tempo più breve.

Detto indirizzo, cui si è appunto richiamata la Pubblica Accusa ricorrente, risulta affermato, innanzi tutto, da Cass. Sez. 6, ord. n. 29873 del 29.04.2004, Rv. 229675; Sez. 4, sent. n. 6695 del 30.11.2004 – dep. 22.02.2005, Rv. 230947; Sez. 1, sent. n. 26005 del 21.06.2005, Rv. 231870 e n. 38596 del 30.09.2005, Rv. 232604. Due sono gli argomenti sviluppati a sostegno di siffatta soluzione ermeneutica: il primo di essi poggia sul tenore letterale dell'art. 304 co.

1 lett. c) cod. proc. pen., a mente del quale "I termini previsti dall'art. 303 sono sospesi [...] nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3", di talché il riferimento esplicito al termine fissato a mente del succitato art. 544 del codice di rito e non anche al tempo effettivo risultato necessario per la redazione della motivazione, varrebbe ad escludere ogni rilevanza di quest'ultimo, anche nell'ipotesi in cui, in concreto, esso sia risultato più breve di quello stabilito all'atto della pronuncia della sentenza; il secondo riveste carattere sistematico, all'uopo sostenendosi che solo la soluzione in esame vale ad assicurare il necessario coordinamento con i termini previsti per l'impugnazione, atteso che l'indicazione del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado "dà [...] avvio a una fattispecie procedimentale che, in relazione al tempo indicato a tal fine nel dispositivo e indipendentemente da ulteriori e irrilevanti evenienze, comporta, mediante l'individuazione dello specifico spazio temporale per la celebrazione del giudizio di appello, l'immodificabile decorrenza sia del termine per impugnare che del termine di fase della custodia cautelare" (così, in particolare, la parte motiva di Cass. Sez. 1, sent. n. 38596/2005 cit.). A significare – come è stato autorevolmente sostenuto – che, trovando la sospensione la propria ragion d'essere nel fatto che la progressione del procedimento è, per così dire, "bloccata" dalla esistenza di un impedimento, qui costituito dalla redazione di una motivazione particolarmente complessa, solo la cessazione di detto impedimento, per effetto del decorso del termine all'uopo fissato, ovvero di quello previsto dal legislatore, può consentire il venir meno della sospensione: donde la conclusione per cui, iniziando a correre i termini per l'impugnazione dalla maturazione di quello fissato, esplicitamente o implicitamente, all'atto della pubblicazione del dispositivo, con conseguente indifferenza dell'eventuale deposito anticipato della motivazione, risulta razionalmente giustificato, appunto, che ad essi sia correlata la ripresa del decorso dei termini di fase della custodia cautelare.

2.2 Il secondo indirizzo ermeneutico – enunciato per la prima volta dalla isolata sentenza n. 47803 del 17.11.2003 di questa sezione della Suprema Corte, Rv. 228445, senza essere però supportato da alcuna motivazione in proposito, ragionevolmente perché non rilevante ai fini della decisione adottata – trova circostanziata esplicazione, quale *obiter dictum*, all'interno della sentenza EZ ZYANE delle Sezioni Unite (n. 27361 del 13.07.2011, Rv. 249969).





Nell'occasione il massimo organo del giudice di legittimità, nel rispondere affermativamente al quesito sottopostogli, circa la legittimità del <<provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza dei termini per la redazione della sentenza, ex art. 304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., assunto d'ufficio, senza il previo contraddittorio delle parti>>, ebbe altresì a rappresentare che, <<in caso di deposito anticipato (rispetto al prefissato termine differito) della sentenza, la sospensione dei termini di custodia cautelare sarà temporalmente limitata al periodo effettivamente utilizzato per la redazione della motivazione: la sottolineata necessità di correlazione della sospensione dei termini di custodia cautelare al corretto uso della facoltà di differimento del termine di deposito della sentenza e l'esigenza di contenere quanto più possibile l'incidenza di siffatta facoltà sulla limitazione della libertà personale impongono, infatti, di ricondurre temporalmente la detta sospensione al periodo di tempo effettivamente utilizzato e rivelatosi idoneo per la stesura della motivazione>>. Con la puntualizzazione finale della non divisibilità del ragionamento sviluppato dalla già citata pronuncia n. 38596 del 30/09/2005 – ossia dalla sentenza più rappresentativa dell'opposto indirizzo interpretativo – atteso che, ferma restando la rilevanza della indicazione del termine differito di redazione della motivazione della sentenza complessa in funzione della <<immodificabile decorrenza [...] del termine per impugnare>> e, quindi, della <<individuazione dello specifico spazio temporale per la celebrazione del giudizio di appello>>, <<da ciò non può, tuttavia, trarsi la conclusione per la quale siffatta immodificabilità debba valere anche ai fini della sospensione della custodia cautelare, diversi essendo presupposti ed ambito dei due istituti: da un lato il regime delle impugnazioni esige la certa ed immediata individuazione – sia in punto di iniziale decorrenza, sia in punto di durata – del termine di cui si può avvalere l'impugnante; dall'altro lato le sopra enunciate esigenze di contenimento di ogni limitazione della libertà personale, così da essere la limitazione sempre rispondente ai principi del giusto processo, impongono la soluzione ermeneutica sopra prospettata>>.

2.3 Successivamente alla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, si sono conformate al principio da essa affermato Cass. Sez. 6, sent. n. 1186 dell'08.03.2012, Rv. 252176 e n. 31353 dell'11.06.2015 (quest'ultima non massimata): peraltro, in entrambi i casi il principio anzidetto ha costituito la premessa del discorso sviluppato dalla Corte, pervenuta, rispettivamente, al rigetto ed alla declaratoria di

inammissibilità dei ricorsi proposti avverso il mancato accoglimento delle istanze di scarcerazione per decorrenza termini avanzate innanzi ai competenti giudici di merito.

Al contrario, Cass. Sez. 1, sent. n. 22584 del 24.03.2015, Rv. 263786, aderisce al primo dei due orientamenti illustrati, peraltro riproponendo le medesime argomentazioni, di ordine letterale e sistematico, già svolte da Cass. Sez. 1, sent. n. 38596/2005 cit., senza confrontarsi con l'impostazione seguita dalle Sezioni Unite.

3. Tale essendo il quadro fin qui affermatosi, è di tutta evidenza la obiettiva ed assoluta rilevanza della questione di diritto tratteggiata nel paragrafo 1., avente immediata ricaduta sul bene fondamentale della libertà personale dell'individuo.

Di qui la necessità di sollecitare un definitivo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, investendole – questa volta direttamente – della soluzione da adottarsi, così da fissare gli esatti confini del dato normativo, onde stabilire se la sua portata letterale abbia carattere inequivoco, ovvero se il corretto significato debba essere fissato alla luce di un'interpretazione adeguatrice di ordine sistematico, sui cui contorni non v'è del pari convergenza di vedute (eventualmente anche rivisitando l'orientamento giurisprudenziale sul punto dell'irrelevanza della notifica dell'avviso di deposito anticipato della sentenza rispetto alla scadenza prefissata, così da assicurare comunque l'organico collegamento con la disciplina dei termini d'impugnazione). Ciò che consentirà altresì di delineare le inevitabili ricadute sul piano della prescrizione, in forza della correlazione esistente fra l'art. 159 cod. pen. e l'art. 304 cod. proc. pen., per effetto del rinvio operato dalla prima disposizione ai casi di sospensione *ex lege* dei termini di custodia cautelare.

Il ricorso va dunque rimesso alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione di diritto: "se, disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare in correlazione con il termine fissato per la redazione della motivazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 304 co. 1 *lett. c)* e 544 co. 2 e 3 cod. proc. pen., ai fini della ripresa della decorrenza del termine di fase, ove la sentenza sia stata depositata anticipatamente rispetto alla scadenza prefissata, debba aversi riguardo a detto momento, ovvero alla scadenza del più ampio periodo di sospensione di cui sopra".



P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 25.02.2016

Il Consigliere est.

Il Presidente

